



N. 02
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO Provincia di Piacenza

.....
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
.....

OGGETTO: IMU – APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2021

L'anno **Duemilaventuno**, addì **Ventisette** del mese di **Aprile** alle ore **18,30** in **videoconferenza** tramite piattaforma **LIFESIZE**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito, in seduta ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale di Castell'Arquato.

I componenti il Consiglio Comunale assegnati ed in carica, alla data odierna sono i signori:

N.	COGNOME E NOME	SINDACO/CONSIGLIERE	PRESENTE	ASSENTE
1	BERSANI GIUSEPPE	SINDACO	X	
2	FREPPOLI GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
3	DOVANI GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE		X
4	MATERA EMANUELA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
5	BOSELLI UMBERTO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
6	PEZZA VALENTINA	CONSIGLIERE COMUNALE		X
7	FANTINI DEBORA	CONSIGLIERE COMUNALE		X
8	ELEUTERI FILIPPO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
9	ROCCA ERMANNO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
10	IRTI IVAN	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
11	RIGOLLI MARCO	CONSIGLIERE COMUNALE		X
12	FREGHIERI CRISTIAN	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
13	NEGRI GIANLUCA	CONSIGLIERE COMUNALE		X
			8	5

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale, **Dr. Giovanni De Feo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il sig. **Giuseppe Bersani**, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e accerta l'identità dei componenti del Consiglio Comunale, intervenuti in **videoconferenza** e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Relaziona il Sindaco, evidenziando che anche questo argomento è propedeutico al Bilancio 2021/23 e che nulla è cambiato rispetto allo scorso anno;

Nessuno chiede di intervenire sicché:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con Legge n. 147/2013, sono abrogate e che l'IMU da tale data è disciplinata dalla Legge n. 160/2019;

Viste le disposizioni dell'articolo 1 della Legge n. 160 del 2019 di seguito elencate:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della

legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Richiamati:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- la Risoluzione n. 1/DF Dipartimento delle finanze del 18 febbraio 2020, la quale ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756, decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;

Preso atto che il decreto di cui al comma 756 della legge n. 160 del 2019 non è ancora stato emanato. Tuttavia si ritiene utile e prudentiale allegare al presente atto sotto la lettera "A" il prospetto riassuntivo delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2021;

Richiamato l'articolo 1, co. 48 della legge n. 178/2020 che prevede dal 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato diverso dall'Italia, è introdotta una riduzione pari al 50% dell'imposta municipale unica. La stessa è concessa a condizione che l'unità immobiliare posseduta non venga concessa in locazione o comodato d'uso.

Richiamato altresì l'articolo 1, commi da 599 a 601, Legge n. 178 del 2020, il quale statuisce che a seguito degli effetti dell'emergenza Coronavirus, per l'anno 2021, non sarà dovuta la prima rata dell'IMU in relazione agli immobili adibiti a:

- stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali ed agli immobili degli stabilimenti termali;
- agli immobili che rientrano nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) ed alle relative pertinenze;
- agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività in essi esercitate;
- agli immobili che rientrano nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o di manifestazioni;
agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività in essi esercitate.

Rilevato che il potere regolamentare comunale di cui agli articoli 52 del D.Lgs. n.446/97 e 7 del D.Lgs. n.267/2000, disciplinanti la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1 comma 777, della L. n. 160/2019.

Richiamato l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Preso atto che il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 ha prorogato il termine di approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali al 30 Aprile 2021;

Rilevato che, in linea con la vigente normativa in materia di sistema di bilancio, è opportuno approvare le aliquote IMU riferite all'anno 2021, che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione dell'ente;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28 Novembre 2020 con la quale sono state approvate le seguenti aliquote IMU:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4,50 per mille con la detrazione di legge pari ad €. 200,00;
- 2) aliquota pari allo 10,60 per mille per le seconde case e le relative pertinenze, siano le stesse locate o a disposizione del contribuente;
- 3) aliquota 7,60 per mille per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D ad eccezione di quelli classificati in categoria D/5;
- 4) aliquota 7,60 per mille per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale C/3;
- 5) aliquota 10,40 per mille per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale D/5;
- 6) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al zero per mille;

- 7) aliquota 9,10 per mille per tutti i tipo di altri immobili: terreni, aree edificabili e fabbricati diversi da quelli indicati in precedenza;
- 8) l'aliquota 1,00 per mille per i fabbricati costruiti dall'impresa costruttrice e destinati alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Preso atto che per legge sono assimilate alle abitazioni principali:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

Ritenuto opportuno applicare la facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, della L. n. 160/2019, alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti, in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Preso atto che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza

agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC - IMU:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Richiamato l'articolo 1, co. 48 della legge n. 178/2020, il quale prevede dal 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato diverso dall'Italia, l'IMU una riduzione pari al 50% dell'imposta municipale unica. La stessa è concessa a condizione che l'unità immobiliare posseduta non venga concessa in locazione o comodato d'uso;

Considerata la situazione di emergenza epidemiologica da COVID 19, che si sta protrando anche per l'anno in corso, e viste le notevoli ricadute sul tessuto socio-

economico, questa amministrazione ritiene di non aumentare il carico tributario relativamente all'imposta di riferimento, lasciando inalterate le aliquote in vigore nel 2020 tranne che per la categoria D/5 che intende aumentare, portandola l'aliquota al 11,40 per mille;

Richiamato l'articolo 1, commi da 599 al 601 della Legge n. 178 del 2020 (Finanziaria 2021) la quale statuisce che a seguito degli effetti dell'emergenza Coronavirus, per l'anno 2021, non sarà dovuta la prima rata dell'IMU in relazione agli immobili adibiti a:

- stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali ed agli immobili degli stabilimenti termali; agli immobili che rientrano nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) ed alle relative pertinenze;
- agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività in essi esercitate;
- agli immobili che rientrano nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o di manifestazioni;
- agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività in essi esercitate.

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione espressa in forma palese nei seguenti risultati:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| - Consiglieri presenti e votanti | n. 8 |
| - Astenuti | n. 2 (Irti-Freghierì) |
| - Voti contrari | n. = |
| - Voti favorevoli | n. 6 |

D E L I B E R A

Di richiamare integralmente le premesse esposte nel preambolo che costituiscono parte formale e sostanziale del presente provvedimento;

Di approvare le "Aliquote e le detrazioni IMU, ai sensi delle disposizioni di legge, per l'anno 2021" sotto riportate, come di seguito specificato:

- aliquota pari al 4,50 per mille all'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze in quanto non soggette ad esclusione IMU, con la riduzione di legge pari ad €. 200,00;
- aliquota pari allo 10,60 per mille per le seconde case e le relative pertinenze, siano le stesse locate o a disposizione del contribuente;
- aliquota pari allo 10,60 per mille applicata al 50% dell'imponibile, per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante, risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel Comune;
- aliquota 7,60 per mille per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D ad eccezione di quelli classificati in categoria D/5;
- aliquota 7,60 per mille per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale C/3;
- aliquota **11,40** per mille per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale D/5;
- aliquota pari al zero per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota 9,10 per mille per tutti i tipi di altri immobili: terreni, aree edificabili e fabbricati diversi da quelli indicati in precedenza;
- aliquota 1,00 per mille per i c.d. "Beni Merce";

Di stabilire in base all'articolo 1, commi da 599 a 601, Legge n. 178 del 2020 che a seguito degli effetti dell'emergenza Coronavirus, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'IMU in relazione agli immobili adibiti a:

- stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali ed agli immobili degli stabilimenti termali;
- agli immobili che rientrano nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) ed alle relative pertinenze;
- agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività in essi esercitate;
- agli immobili che rientrano nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o di manifestazioni;
- agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività in essi esercitate.

Di stabilire che per i soggetti AIRE ai sensi dell'articolo 1, comma 48 della legge n. 178/2020 è introdotta una riduzione pari al 50% dell'imposta municipale unica. La stessa è concessa a condizione che:

- siano residenti in uno Stato diverso dall'Italia;
- siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;
- l'unità immobiliare posseduta non venga concessa in locazione o comodato d'uso.

Di stabilire che le "Aliquote e le detrazioni IMU, ai sensi delle disposizioni di cui all'art.1 commi 738 e ss. della Legge 160/2019 per l'anno 2021", sono riportate **nell'allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;

di dare atto che la presente deliberazione ha efficacia a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF

di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il presente provvedimento di approvazione delle aliquote 2021 e dare la più ampia diffusione al presente atto;

di dare atto che le aliquote approvate con la presente deliberazione sono valide ed efficaci dal 1° Gennaio 2021.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa in forma palese nei seguenti risultati:

- Consiglieri presenti e votanti	n. 8
- Astenuti	n. 2 (Irti-Freghierì)
- Voti contrari	n. =
- Voti favorevoli	n. 6

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma- del D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO: IMU – APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2021

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Dr. Massimo Ampollini

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Dr. Massimo Ampollini

**COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA**

Deliberazione Consiglio Comunale
n. **02** del **27.04.2021**

IL SINDACO
GIUSEPPE BERSANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANNI DE FEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(artt. 124, comma 1° - D.Lgs. 267/2000)

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione "Albo Pretorio On-Line" di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: **03 05 2021**

Addi 03 05 2021

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

(art. 134 comma 3° - 4° - D.Lgs. 267/2000)

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)

Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)

Addi 03 05 2021

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -
